

COPIA

DELIBERA N. 82



COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria, di 1a convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE E TUTELA DEL TERRITORIO

L'anno DUEMILANOVE addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal regolamento comunale vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

		Presenti	Assente giustificato	Assente non giustificato
1	OCCHIALI DANIELA	X		
2	ZECCHI IRENE	X		
3	LAISO UMBERTO	X		
4	CAVRINI FRANCESCA	X		
5	VERASANI GIORGIA	X		
6	GUIDI ALESSIO	X		
7	ZAMBELLI ERIKA	X		
8	FERRERI ANTONINO	X		
9	GUADAGNINO SAMUELE	X		
10	PIZZI MARCO	X		
11	GUIDUZZI CATERINA	X		
12	PIZZI LUIGI	X		
13	VICINELLI GIUSEPPE	X		
14	SANTORO SALVATORE	X		
15	LENZI DENIS	X		
16	RIGHI CHRISTIAN	X		
17	GALETTI IVANO	X		

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco, Occhiali Daniela, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Reggente, Dott.ssa Olivi Daniela che provvede alla redazione del presente verbale.

Totale Presenti: **17**

Totale Assenti: **0**

Partecipa l'Assessore non Consigliere senza diritto di voto Ferioli Fabiana.

Nomina scrutatori i signori: , , .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 9 della Costituzione, individua tra i principi fondamentali la tutela del paesaggio;
- che il verde riveste un'importanza vitale come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro;
- che il verde, sia pubblico che privato, è elemento di indiscutibile valore per l'ambiente e per la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo ed esplica importanti funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, e contribuisce al miglioramento del suolo ed all'assorbimento dell'anidride carbonica;
- che inoltre alla fruizione del verde va riconosciuto un rilievo negli aspetti culturali e ricreativi, sociali e didattici nonché in termini di rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n 37 del 13.04.2009 è stato approvato il "Regolamento comunale del verde e tutela del territorio";
- che con Delibera di Consiglio Comunale n 24 del 16.04.2009 è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della Legge Regionale 20/2000, il Quadro conoscitivo, il Piano Strutturale Comunale (PSC), la VAS-Valsat del Comune di Sant'Agata Bolognese;

Tutto ciò presente:

Considerato pertanto che, alla luce delle modificazioni anche di natura tecnica sopravvenute nel corso degli anni, si rende necessaria una complessiva rivisitazione della materia e conseguentemente un aggiornamento del Regolamento soprarichiamato che deve disciplinare il verde pubblico e privato dell'intero territorio comunale entro e fuori il perimetro del centro abitato;

Fatto presente che l'obiettivo che si prefigge tale aggiornamento è inoltre di indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento ed allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento della presenza del verde nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi per consentire una maggiore accessibilità e favorire i collegamenti allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde, a favorire la biodiversità;

Preso atto che il Servizio Ambiente ha provveduto a predisporre una proposta di "**Regolamento Comunale del verde e tutela del territorio**" il cui testo è allegato alla presente deliberazione (**All. 1**) di cui costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi allegati in esso richiamati;

Preso atto inoltre che in fase istruttoria sono stati coinvolti ed interessati alla bozza del Regolamento, il Servizio Urbanistica / Edilizia Privata, la Polizia Municipale e Sustenia S.r.l. quale società competente in materia di verde presente sul territorio, che hanno espresso osservazioni e contributi sulle proposte avanzate che sono state valutate al fine della sua stesura definitiva;

Dato atto che la presente proposta è stata posta all'attenzione della competente commissione consiliare del 19.11.2009;

Richiamato l'articolo 42 del D. Lgs n 267/2000 e s. m. e i.;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 26/11/2009

Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto espressi dai Funzionari Responsabili, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s. m. e i.;

Uditi:

- l'Assessore Ferioli Fabiana che introduce e relaziona brevemente;
- Il Consigliere Vicinelli Giuseppe Capogruppo della Lista Civica "Insieme per Sant'Agata" che fa la seguente dichiarazione di voto: "Sarà un voto contrario come lo fu anche la volta scorsa quando fu approvato il Regolamento del verde. Fatte le debite premesse, che sono quelle che riteniamo che sia opportuno che il verde sia regolamentato, i parchi pubblici, le norme, e una regolamentazione generale su quello che è l'abbattimento degli alberi di un particolare pregio. Riteniamo però che sia del tutto comprimente verso i cittadini una regolamentazione così minuziosa da rendere, a volte, anche quasi, così... maniacale, per non dire altro, la regolamentazione".

Evidenzia quindi alcuni dei punti che non condivide:

- la potatura eseguita in fase vegetativa che è vietata qualora interferisca su più del 10% della massa verde, ritiene che stabilire una percentuale su una potatura eseguita dai privati sia troppo pregnante nei confronti delle persone;
- come prevedere che sia danneggiamento l'asporto di terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi. Considerarlo danneggiamento con delle sanzioni sembra veramente fuori luogo. Anche perché, dice, che per quanto riguarda le cose veramente interessanti come l'albero che è stato abbattuto di fianco alla baracchina, tutta la piantumazione di alberi lungo Via Malmenago o tipo la manutenzione degli alberi attorno al Viale, che considera, queste sì, opere importanti: "vediamo come è andata poi a finire";

Il Sindaco interviene per precisare che sono certamente ammissibili tutte le considerazioni sul Regolamento. Osserva però sul metodo: il Regolamento è stato esaminato favorevolmente in Commissione, dove è presente anche il rappresentante della minoranza e, benchè le Commissioni non siano vincolanti, si auspicava che anche in Consiglio l'esito sarebbe stato lo stesso perché, altrimenti, si toglie molto anche al senso della valutazione degli argomenti all'interno delle Commissioni.

Chiede inoltre cosa intende il Consigliere quando chiede una maggiore attenzione e quando dice: "vediamo come è andata poi a finire";

Il Consigliere Vicinelli risponde che sono stati abbattuti degli alberi, secondo lui, in quei casi, bisogna avere un'attenzione maggiore, ad esempio con potature che non li rendano pericolosi o come gli alberi del viale che ritiene non abbiano avuto una manutenzione adeguata, in considerazione dell'alto numero di alberi seccati;

Il Sindaco risponde che gli abbattimenti sono stati eseguiti a seguito di relazioni tecniche, e non si può non intervenire e rischiare che gli alberi cadano, con tutte le conseguenze. Per gli alberi del viale c'è un contenzioso con l'Azienda che doveva seguire la manutenzione;

Secondo il Consigliere Vicinelli Giuseppe non serve tanto regolare in modo minuzioso tutto, quanto invece concentrarsi con più forza e più energia con un regolamento che sia più fruibile da parte della gente. Ritiene anche che non ci sia proporzione nelle sanzioni. Ad esempio, per la violazione dell'obbligo di provvedere alla raccolta delle deiezioni canine, che è sì una violazione, ma non eccezionale, è prevista un'ammenda di 50 euro, mentre è invece prevista una sanzione di 25 euro per quella dell'obbligo della tenuta al guinzaglio, questo sì è molto grave, perché un cane non al guinzaglio può mordersi o attraversare la strada e creare degli incidenti come è successo. C'è una sproporzione assoluta, fra una norma che è anche di pubblico interesse, che salvaguardia la salute dei cittadini e un'altra che invece salvaguardia solamente il decoro;

Il Sindaco fa riferimento ancora nel metodo, non nel merito, Alla Conferenza dei Capigruppo vengono presentate le delibere, vengono lette nell'immediato, però di solito c'è una settimana di tempo prima del Consiglio, quindi sarebbe molto più utile, anche per il futuro, se un Consigliere, in particolare

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 26/11/2009

di minoranza, facesse delle proposte di modifiche, visto che poi si fa il Gruppo di maggioranza e lì si ha modo di avere il riscontro dei Consiglieri, nulla vieta di accoglierle se sono condivise anche dalla maggioranza. Bocciare un Regolamento è come dire che non c'è bisogno di un Regolamento, ma invece non è così. Ritiene che sarebbe molto meglio fare degli aggiustamenti piuttosto che esprimere un voto contrario, è una sollecitazione, che se non può essere accolta per questa volta, la si chiede però proprio come metodo per le prossime;

Il Consigliere Vicinelli Giuseppe risponde che il suo no deriva dal fatto che aveva capito che era un Regolamento che andava ad armonizzarsi con quelli di Terred'acqua e credeva che non fosse modificabile per non mettere in discussione l'armonizzazione. Se c'è la possibilità invece di poterlo modificare, si rende disponibile per proporre delle modifiche in tal senso;

L'Assessore Ferioli Fabiana precisa che l'armonizzazione riguarda soprattutto la parte del PSC che verrà adottato dappertutto;

Il Sindaco propone di interrompere il Consiglio per permettere ai Capigruppo di consultarsi per decidere se proseguire o meno;

Il Consiglio si interrompe alle ore 20,15;

Il Consiglio riprende alle ore 20,20;

Il Sindaco comunica che il Capogruppo di minoranza non è d'accordo sull'impianto generale del Regolamento che ritiene troppo rigido, per cui non servirebbe incontrarsi per aggiustare delle piccole parti;

Il Consigliere Vicinelli Giuseppe fa la seguente dichiarazione di voto: "Come dichiarazione di voto mi riporto a quanto detto precedentemente e quindi il Gruppo, ad eccezione del Consigliere Santoro, voterà contro. Invece il Consigliere Santoro voterà in modo difforme dal Gruppo e voterà a favore".

Con voti n. 13 favorevoli e n. 4 contrari (Vicinelli Giuseppe, Lenzi Denis, Galetti Ivano e Righi Christian) espressi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni dettagliate in premessa, il "**Regolamento Comunale del verde e tutela del territorio**" il cui testo è allegato alla presente deliberazione (all.1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi allegati in esso richiamati;
2. di abrogare integralmente il "Regolamento comunale del verde e tutela del territorio " approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 37 del 13.04.2009;
3. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, che avverrà una volta diventata esecutiva la delibera di approvazione;
4. di far constare:
 - che con separato provvedimento la Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.689/81, provvederà a determinare l'importo del pagamento della sanzione amministrativa in relazione ad ogni violazione prevista dal regolamento;
 - che del Regolamento verrà effettuata la più ampia diffusione.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Occhiali Daniela

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to Dott.ssa Olivi Daniela

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal **23/12/2009** al **07/01/2010**.

Dalla Residenza Municipale addì 23/12/2009

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Bortolotti Patrizia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Bortolotti Patrizia

La presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 del Decreto Legislativo 267/2000

Atto deliberativo esecutivo dal

////

02/01/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to Dott.ssa Olivi Daniela

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Richiesta di rettifica non pervenuta entro il _____
Richiesta di rettifica pervenuta il _____ prot. _____
non approvata / approvata
nella seduta del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione per

Consiglio Comunale

Giunta Comunale

Oggetto: n. **82**

Seduta del **26/11/2009**

OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE E TUTELA DEL TERRITORIO

<p>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</p> <p>DATA: 26/11/2009</p> <p>Servizio Proponente SERVIZIO LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario</p> <p>IL RESPONSABILE DI AREA F.to Arch. Baraldi Davide</p>	<p>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>DATA:</p> <p><input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario</p>
--	--

*REGOLAMENTO COMUNALE
DEL VERDE E
TUTELA DEL TERRITORIO*

*COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA*

CAPITOLO I

"Norme generali sul verde pubblico e privato "

- Art.1) Principi
- Art.2) Oggetto del Regolamento
- Art.3) Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali
- Art.4) Oggetto della salvaguardia
- Art.5) Norma di esclusione
- Art.6) Interventi colturali e di manutenzione effettuati dalla Amministrazione
- Art.7) Abbattimenti
- Art.8) Potature
- Art.9) Aree di pertinenza delle alberature
- Art.10) Danneggiamenti
- Art.11) Difesa delle piante in aree di cantiere
- Art.12) Distanze delle alberature da confini ed infrastrutture
- Art.13) Norme per gli interventi edilizi
- Art.14) Il verde per parcheggi
- Art.15) Nuovi comparti attuativi
- Art.16) Scelta delle specie vegetali nei nuovi impianti e nelle sostituzioni
- Art.17) Presa in carico da parte del Comune di aree verdi
- Art.18) Difesa fitosanitaria

CAPITOLO II

"Alberi di pregio"

- Art.19) Individuazione degli alberi di pregio
- Art.20) Obblighi per i proprietari
- Art.21) Interventi sull'esistente
- Art.22) Sostituzioni a seguito di abbattimenti

CAPITOLO III

"Parchi e Giardini di pregio storico, architettonico e ambientale"

- Art.23) Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

CAPITOLO IV

"Norme integrative per le zone a destinazione Agricola e per il verde di pertinenza stradale"

- Art.24) Salvaguardia del sistema di vegetazione diffusa
- Art.25) Salvaguardia del sistema idrico superficiale e sotterraneo
- Art.26) Divieto di incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte
- Art.27) Sfalciato dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

CAPITOLO V

"Regolamentazione d'uso di Parchi e Giardini pubblici"

- Art.28) Ambito di applicazione
- Art.29) Destinatari

Art.30) Attività vietate

Art.31) Uso parchi giardini pubblici

Art.32) Competenze per il rilascio delle autorizzazioni

CAPITOLO VI

"Sanzioni, norme finanziarie e regolamenti in contrasto"

Art.33) Sanzioni e procedimento sanzionatorio

Art.34) Organi delegati

Art.35) Procedimento di riduzione in pristino

Art.36) Riferimenti legislativi

Art.37) Norme regolamentari in contrasto

ALLEGATO A: MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI ABBATTIMENTI, POTATURE E PARERI SU PIANTE

ALLEGATO B: SUDDIVISIONE DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE PER CLASSI DI ALTEZZA

ALLEGATO C: LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI O SOSTITUZIONI

GRUPPO "1"

PIANTE AUTOCTONE CONSIGLIATE

GRUPPO "2"

PIANTE NATURALIZZATE O DI INTERESSE STORICO

GRUPPO "3"

PIANTE ORNAMENTALI

GRUPPO "4"

PIANTE SCONSIGLIATE

ALLEGATO D: DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

ALLEGATO E: ELENCO PARCHI E GIARDINI DESTINATI A VERDE PUBBLICO

CAPITOLO I

"Norme generali sul verde pubblico e privato"

Art.1 Principi

Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio riconosciuta anche dalla Costituzione della Repubblica Italiana¹, visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche cui assolve, con il presente Regolamento, il Comune di Sant'Agata Bolognese intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato nella loro specifica accezione di bene comune.

La disciplina dettata dal presente Regolamento è posta a tutela della vita vegetale dell'intero territorio comunale di Sant'Agata Bolognese quando questa assuma una qualsiasi rilevanza ai fini sopraspecificati, sia nell'ambito patrimoniale pubblico, come in quello privato, entro e fuori il perimetro del centro abitato.

Art.2 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta disposizioni di tutela delle alberature e degli elementi di pregio ambientale del territorio, quali maceri, canali, fossi, scoli, prati stabili, siepi, macchie, aree boscate.

L'Amministrazione comunale fornisce, a chiunque li richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento detta disposizioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde pubblico e privato esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberature, la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati e pubblici sia di proprietà diretta dell'Amministrazione comunale o di altri Enti pubblici, sia di proprietà diverse, ma comunque gestito dagli stessi Enti pubblici o da altre strutture (Aziende municipalizzate, Ditte esterne, Aziende speciali) su diretto loro mandato.

Il presente Regolamento disciplina altresì l'uso e la fruizione degli spazi verdi pubblici presenti nel territorio del Comune di Sant'Agata Bolognese, quali:

- a. parchi e giardini comunali (naturali, agrari, urbani);
- b. aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);
- c. aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
- d. verde di arredo e stradale (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico).

Il presente Regolamento, ad integrazione e nel rispetto delle norme contenute nel vigente PSC e nel Regolamento Urbanistico Edilizio, detta inoltre specifiche norme per la manutenzione del verde privato.

Le norme contenute nel presente Regolamento vincolano anche l'Amministrazione comunale per quanto concerne il patrimonio proprio o comunque da essa gestito. Hanno valore di indicazioni tecniche e di tutela ambientale, quando non diversamente prescritto, per quanto riguarda il verde privato e sono vincolanti in caso di violazione delle norme prescritte ivi previste.

Art.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

1 - Il presente Regolamento integra le prescrizioni e le norme in materia di verde pubblico e privato contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari a seguito specificati:

¹ Art. 9 della Costituzione Italiana

- PSC e Norme tecniche di attuazione
- Regolamento urbanistico edilizio
- Regolamento comunale di Polizia Urbana
- Nuovo Codice della strada
- Regolamento comunale di Igiene
- Regolamento del gestore del Sistema Idrico Integrato;
- Regolamento del gestore del Servizio dei rifiuti
- Legislazione regionale in materia di protezione della flora e disciplina di raccolta dei prodotti del sottobosco;
- Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia Romagna.

Art.4 Oggetto della salvaguardia

Su tutto il territorio comunale, sia su suolo pubblico che privato, devono essere rigorosamente conservati:

- gli arbusti e siepi naturali e macchie arbustive che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- viale alberati, filari, i tutori vivi delle piantate;
- gli alberi aventi diametro del tronco superiore a cm 20 misurato a m.1 di altezza dal colletto;
- le piante con più fusti se almeno uno di essi presenta un diametro di cm. 15 rilevato a m.1 dal colletto.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm 20 di diametro gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Art.5 Norma di esclusione

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono:

- 1.coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- 2.coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai, nonché le Rosacee da frutta (Prunoideae e Maloideae) che non siano sottoposte a tutela dagli art.19.

Art.6 Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale

Gli interventi colturali e di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico presente sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa o su suo diretto incarico, possono essere eseguiti senza autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio Ambiente o del Responsabile del Servizio Ambiente. Tutti gli altri interventi ed i progetti di riassetto del verde esistente o di nuova realizzazione sono sottoposti ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Ambiente o del Responsabile del Servizio Ambiente.

Art.7 Abbattimenti

L'abbattimento degli alberi oggetto di salvaguardia (come specificato all'art.4 del presente Regolamento) é consentito di norma solo in caso di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone ecc.) e, in via straordinaria, qualora faccia parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento ed a giudizio

dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

L'abbattimento di alberi di diametro superiore a 70 cm è ammesso solamente in casi di opere di pubblica utilità e per prevenzione di situazioni di pericolo.

Chi intende abbattere degli alberi deve inoltrare al Comune una richiesta di autorizzazione all'abbattimento nella quale venga descritta la specie della pianta stessa e le motivazioni di tale intenzione, utilizzando il modello allegato A.

Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere l'autorizzazione che il Comune provvederà a dare entro 30 gg dal ricevimento, con eventuali prescrizioni cui attenersi. In caso di mancato riscontro vale il principio del silenzio assenso.

In caso di grave e imminente situazione di pericolo derivata da alberi il proprietario o altra persona avente titolo possono procedere all'abbattimento previa comunicazione telefonica all'Ufficio Ambiente o alla Polizia Municipale e successivo sopralluogo di verifica degli stessi uffici.

Qualora prescritto dall'Amministrazione Comunale gli alberi abbattuti, anche non più vegetanti, devono essere sostituiti secondo le prescrizioni dettate nel riscontro positivo del Comune alla comunicazione dell'interessato da altrettanti esemplari di diametro, misurato ad 1 metro di altezza, pari ad almeno 3 cm. Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantumazione.

L'abbattimento di alberi oggetto di salvaguardia, avvenuto in assenza del riscontro positivo (esplicito o tacito) del Comune, in base all'art.7 bis D.lgs.267/2000 e all'art.117 della Costituzione della Repubblica, comporta sanzioni amministrative da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Qualora prescritto dall'Amministrazione comunale, le piante abbattute senza il riscontro positivo del Comune di cui sopra, o devitalizzate, devono essere sostituite con nuovi alberi della specie autoctona compresa nell'elenco allegato come sotto indicato:

pianta abbattuta senza autorizzazione	impianto in sostituzione
diametro fino a 20 cm	n° 1 albero di dimensioni minime diametro cm 6
diametro da cm 21 a cm 40	n° 1 albero di dimensioni minime diametro cm 10
diametro da cm 41 a cm 60	n° 1 albero di dimensioni minime diametro cm 15
diametro oltre cm 60	n° 1 albero di dimensioni minime diametro cm 15

Le siepi abbattute senza il riscontro positivo del Comune di cui sopra, o devitalizzate, devono essere sostituite con nuove siepi della specie autoctona di altezza pari alla precedenti o comunque definite in accordo con la Amministrazione Comunale.

Qualora si verifichi che l'impianto di sostituzione per alberi abbattuti senza autorizzazione sia inattuabile per ragioni tecniche, il proprietario dovrà mettere a dimora gli alberi prescritti in area pubblica, sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Ambiente.

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dal Servizio Ambiente.

L'inottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzati comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione del Comune di cui sopra e l'applicazione delle relative sanzioni.

L'abbattimento dovrà essere eseguito non oltre il termine di 6 mesi dal rilascio della relativa autorizzazione ed il riscontro positivo all'abbattimento avrà validità per un periodo di mesi 12 dalla sua emissione.

Quanto riportato relativamente agli abbattimenti è da considerarsi valido anche per i trapianti di alberi.

Sono esclusi dalle prescrizioni del presente articolo gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica per persone e cose, pericolo per la viabilità o per piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, nonché gli alberi di diametro inferiore a 20 cm.. Non sono altresì soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde o provvedimenti approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano, nel rispetto dei principi del presente regolamento, un miglioramento ambientale, paesaggistico ed estetico - culturale.

Art.8 Potature

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli di diametro superiore ai 20 centimetri che interrompono la crescita apicale del fusto o delle branche, sono vietati se non riconducibili a casi particolari debitamente documentati (tutori vivi delle piantate, gelsi e salici da capitozzo, ecc.).

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm. 7 realizzando tagli netti, rispettando il collare sulla parte residua e senza lasciare monconi. I tagli andranno realizzati attraverso la tecnica di potatura "a tutta cima" (o taglio di ritorno), recidendo il ramo o la branca in corrispondenza di un altro ramo di dimensioni simili, che lo sostituirà nella crescita.

Gli interventi andranno preferibilmente effettuati nei seguenti periodi:

- per le specie decidue nel periodo di fermo vegetativo (indicativamente 15 novembre – 28 febbraio) e, per potature verdi di limitata entità, nel periodo di stasi vegetativa 01 luglio – 31 agosto;
- per le specie sempreverdi, nel periodo di riposo vegetativo (indicativamente 1 dicembre - 28 febbraio, 1 luglio - 31 agosto);
- per interventi su branche morte tutto l'anno.

In ogni caso la "potatura verde", cioè quella eseguita con la pianta in fase vegetativa, è ammessa solamente per interventi di piccola entità, quali leggero innalzamento palchi, pulizia castelli e altri interventi simili che non interferiscano su più del 10 % della massa verde.

I proprietari di alberature, piante o arbusti, o gli aventi titolo, sono tenuti alla loro potatura qualora gli stessi coprano o rendano, comunque, difficile la visione di segnali stradali, quando invadano i marciapiedi o quando, su segnalazione dell'ufficio ambiente, compromettano la stabilità di linee aeree pubbliche.

In caso di interventi di potatura che comportino tagli di diametro superiore ai 7 centimetri è necessario inoltrare al Comune una richiesta di autorizzazione alla potatura utilizzando il modello Allegato B.

Prima di procedere alla potatura l'interessato dovrà attendere l'autorizzazione che il Comune provvederà a dare entro 30 gg dal ricevimento, con eventuali prescrizioni cui attenersi. In caso di mancato riscontro vale il principio del silenzio assenso.

Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00

Art.9 Aree di pertinenza delle alberature

Per area di pertinenza delle alberature di nuovi impianti, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m).....m. 2 di raggio

per piante di seconda grandezza (altezza 12 - 18m).....m. 3 di raggio

per piante di prima grandezza (altezza >18m).....m. 4 di raggio

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbata o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m).....mq. 2

per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m).....mq. 4

per piante di prima grandezza (altezza >18m).....mq. 5

Le sottofondazioni di pavimentazioni permeabili non devono comportare scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Negli interventi di risistemazione di parcheggi, strade o piazze con alberature esistenti, in deroga a quanto sopra esposto, la superficie permeabile minima può essere di 3 mq. Comunque in questi casi è necessario concordare con l'Ufficio Ambiente il tipo di pianta da impiantare.

Per gli alberi posti in aree adibite a parcheggio pubblico o privato ad uso pubblico, si rimanda all'art.14 del presente Regolamento.

Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

In casi eccezionali e su validi e documentati motivi, l'Ufficio Ambiente o il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Ambiente, potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo garantendo comunque la salvaguardia dell'apparato radicale o in alternativa il trapianto delle alberature qualora, attraverso una perizia di un tecnico abilitato, vengano dimostrate le garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

Art.10 Danneggiamenti

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati.

E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- la rottura di rami, l'asportazione di parti di corteccia, ed i tagli delle radici;

- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In proposito, fatto salvo quanto previsto all'art.11, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>DISTANZA</u>
a) 1° grandezza (altezza >18m).....	> m. 3
b) 2° grandezza (altezza 12-18m).....	> m. 2
c) 3° grandezza (altezza < 12m).....	> m. 2

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale o sia dimostrata la non interferenza così come previsto all'art. 11.

Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare planimetria in scala di dettaglio (< 1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, presentata anche su supporto informatico agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Sono esclusi dalle disposizioni ed adempimenti di cui ai commi precedenti gli interventi di pronto intervento e di somma urgenza effettuati direttamente dal parte del Comune o su sua indicazione, inerenti qualsiasi tipo di rete tecnologica.

Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Art.11 Difesa delle piante in aree di cantiere

Fermo restando quanto indicato nell'art.10 del presente Regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art.9. All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Art.12 Distanze delle alberature da confini ed infrastrutture

Per le distanze dai confini, oltre a quanto indicato dal Codice Civile², dal nuovo Codice della Strada e Relativo Regolamento di attuazione, dalle norme ferroviarie³, dai Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e di Gestione del Servizio Idrico Integrato e dalla normativa di polizia idraulica, nella realizzazione di nuove aree verdi ed impianti ad esclusione delle alberature stradali si consiglia di rispettare le seguenti distanze minime:

² L'art. 892 prevede le seguenti distanze minime: 3 mt per gli alberi di alto fusto, 1,5 mt per gli alberi non ad alto fusto, 0,5 mt per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 mt.

piante di terza grandezza (altezza < 12m).....m. 4
piante di seconda grandezza (altezza 12-18m).....m. 6
piante di prima grandezza (altezza >18m).....m. 10

Nella scielata delle specie arboree si consiglia comunque di tenere sempre ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale, quanto della chioma.

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 2.1.06 e successive modificazioni, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>DISTANZA MINIMA</u>
a) 1° grandezza (altezza >18m).....	> m. 3
b) 2° grandezza (altezza 12-18m).....	> m. 2
c) 3° grandezza (altezza < 12m).....	> m. 2

Fatto salvo quanto previsto all'art.10, a tali distanze possono essere consentiti, previa autorizzazione dell'Ufficio Ambiente, interventi posti ad una profondità tale da interferire con gli apparati radicali, purché nella loro realizzazione non vengano recisi o danneggiati.

Art.13 Norme per gli interventi edilizi

Negli ambiti di trasformazione e riqualificazione per usi residenziali, di servizio e produttivi deve essere prevista una quota di verde pubblico attrezzato (VP) non inferiore ai parametri fissati dalle norme di PSC e/o RUE.

Nelle aree destinate a verde pubblico devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate.

- ambiti di trasformazione e riqualificazione per usi residenziali, di servizio:
40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);
- ambiti di trasformazione e riqualificazione per usi produttivi:
50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).
In questi ultimi ambiti occorre inoltre valutare la possibilità di schermare con cortine arboree i lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

I progetti dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), relativi agli ambiti di trasformazione e riqualificazione per usi residenziali, di servizio e produttivi, devono contenere, fra gli altri:

- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica). Nello stato di fatto occorre indicare il rilievo accurato della vegetazione, con localizzazione planimetrica, abaco delle specie e delle loro dimensioni (circonferenza del tronco ad un metro dal colletto), eventualmente stato sanitario con specifica dell'essenza che si intende abbattere;
- un progetto di sistemazione paesaggistica e vegetazionale delle aree destinate a verde pubblico e delle aree di arredo verde di strade e parcheggi, redatto da un tecnico abilitato, oltre alla definizione di indirizzi per la sistemazione a verde delle aree di pertinenza degli edifici;
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde pubblico;

- piano di tutela del verde esistente se sottoposto a tale regime.

Per la sistemazione del verde delle aree di pertinenza degli edifici occorrerà fare riferimento ai medesimi parametri di copertura del suolo sopraindicati.

Nelle restanti parti del territorio comunale deve essere prevista una quota di verde privato pertinenziale (Vp) non inferiore ai parametri fissati dalle norme di PSC e/o RUE.

Nelle aree destinate a verde privato pertinenziale, nel caso di interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente che comporti il risanamento delle aree pertinentziali, devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

- negli ambiti consolidati a prevalente destinazione residenziale, di servizio nonché negli ambiti rurali:
40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);
- negli ambiti consolidati a prevalente destinazione produttiva:
50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).
In questi ultimi ambiti occorre inoltre valutare la possibilità di schermare con cortine arboree i lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

I progetti relativi agli interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente che comporti il risanamento delle aree pertinentziali, devono essere accompagnati da un progetto di sistemazione del verde privato costituito da:

- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica). Nello stato di fatto occorre indicare il rilievo accurato della vegetazione, con localizzazione planimetrica, abaco delle specie e delle loro dimensioni (circonferenza del tronco ad un metro dal colletto), eventualmente stato sanitario con specifica dell'essenza che si intende abbattere;
- stato di progetto con l'inserimento della nuova vegetazione. Nello stato di progetto occorre indicare il punto planimetrico di inserzione delle piante, l'abaco delle nuove specie introdotte indicate con nome scientifico al fine di evitare incomprensioni ed il calibro del tronco del materiale vegetale.

Le tipologie di piante, anche per i nuovi insediamenti, devono essere conformi a quelle indicate nelle tabelle allegate. Inoltre, qualora per la realizzazione dei nuovi insediamenti si dovesse ricorrere ad estirpazioni o potature, queste dovranno essere comunicate ed autorizzate dall'ufficio Ambiente come previsto da regolamento art.7 ed 8. Dovranno essere inoltre rispettato l'art.11 relativo alle aree di cantiere.

Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Art.14 Il verde per parcheggi

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

Dovrà inoltre essere assicurata una superficie libera e permeabile ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

CLASSE DI GRANDEZZA

SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE PARCHEGGIO

E RAGGIO (r) MINIMO CORRISPONDENTE

a) 1° grandezza (altezza >18m).....m² 8.....r m. 1,2

- b) 2° grandezza (altezza 12-18m).....m² 3,5.....r m. 1,0
c) 3° grandezza (altezza < 12m).....m² 2.....r m. 0,80

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:

- ippocastano;
- spino di Giuda;
- bagolaro.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie possibile di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Le suddette prescrizioni possono essere derogate per i comparti attuativi di iniziativa pubblica fatta salva l'obbligatorietà di redigere un progetto del verde come specificato all'articolo 13 del presente regolamento.

Art.15 Nuovi comparti: impianti di mitigazione e canali

Impianti di mitigazione

Negli interventi di progettazione di nuove strade, di nuovi insediamenti produttivi o attività che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, possano produrre un impatto ambientale negativo, dovrà essere prevista la presenza di "Sistemi passivi di mitigazione acustica e di abbattimento del "particolato"(polveri atmosferiche).

Questi sistemi sono anche tesi al miglioramento degli aspetti ecologici, microclimatici e di adeguato inserimento nei paesaggi.

Nella progettazione dei sistemi di cui sopra, compatibilmente con le necessità progettuali e di spazio dovrà essere privilegiato l'utilizzo di barriere vegetali in piena terra o pensili.

Nel caso vengano utilizzate barriere vegetali dovrà essere previsto l'impiego del maggior numero possibile di essenze autoctone adatte, riservando l'utilizzo di specie alloctone all'ottimizzazione della resa.

In ogni caso andranno privilegiate le barriere poli specifiche con specie a potenzialità di crescita differenziata, ponendo particolare attenzione agli strati più bassi in cui sono preferibili specie a chioma raccolta lasciando le specie arboree a chioma espansa in posizione più arretrata.

Ai fini di una maggiore resa dovranno essere tenute in conto le seguenti caratteristiche strutturali:

Il "cono di protezione della barriera" dovrà arrivare a comprendere gli insediamenti da tutelare.

Il cono di protezione è individuato dai seguenti elementi:

- Lunghezza: deve essere tale da minimizzare i fenomeni di aggiramento che si verificano ai margini della barriera, in particolare quando le barriere sono mobili.
- Distanza dalla fonte: la barriera dovrà essere posizionata il più vicino possibile alla fonte di emissione, compatibilmente con la normativa in vigore.
- Altezza: l'altezza e la stratificazione verticale devono assicurare una buona compattezza eventualmente con un'adeguata massa fogliare in ogni altezza, garantendo così un buon effetto "Interstizio" e devono far sì che la barriera sia alta abbastanza da intersecare l'immaginaria linea che congiunge la sorgente e il ricevitore.
- Spessore: lo spessore potrà essere variabile in relazione alle varie casistiche progettuali ivi

compresa la scelta della barriera, ma dovrà tendere al massimo possibile, considerando come ottimale una profondità di 20 m, anche in rapporto all'eventuale rilevato che non deve avere una pendenza massima rispetto all'orizzonte superiore a 45°.

Canali

Nei nuovi comparti di urbanizzazione in cui sono interessati canali o corsi d'acqua, nelle fasce di rispetto previste dalla normativa vigente e ferma restando la normativa ed i regolamenti vigenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde della zona.

Tale sistemazione deve essere tesa a sottolineare la valenza ambientale potenziale dei canali quali corridoi ecologici e perciò deve prevedere l'impianto di sole specie autoctone sia arboree che arbustive di cui all'allegato C, gruppo 1.

Nella progettazione degli impianti dovranno essere tenute in conto le prescrizioni dovute ai regolamenti dei Consorzi di Bonifica che prevedono una distanza minima di impianto di 5 metri dal piede dell'argine o dal ciglio del canale nel caso non esista un'arginatura.

Art.16 Scelta delle specie vegetali nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

Tutte le piante devono essere messe a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurarne le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie vegetali nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona di intervento e devono essere tanto più rigorosi quanto maggiore risulta il valore ambientale dell'area (zone agricole, ambiti protetti, aree naturali). Nelle aree urbane, dove le originarie condizioni climatico-ambientali risultano radicalmente alterate, la scelta delle specie seguirà quanto espresso al successivo punto c.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri, in riferimento alla Tavola T1A di classificazione del territorio del PSC.

a) **INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE** (rimboschimenti, siepi, ecc.) nelle aree di interesse naturale, ambientale e paesaggistico.

Gli interventi devono mirare alla tutela dell'ecosistema e all'aumento della diversità biologica del territorio. Sono pertanto consentite esclusivamente quelle essenze vegetali caratteristiche delle originarie formazioni forestali padane.

Scelta delle essenze vegetali:

alberi ed arbusti del solo GRUPPO "1" dell'allegato C e nelle forme tipiche, si consiglia di escludere le varietà ornamentali. Possono essere utilizzate specie diverse solo in situazioni ambientali particolari al fine di determinare un miglioramento di componenti particolari o complessive dell'ecosistema ("piante tecniche").

b) **TERRITORIO RURALE** (zone agricole, ambiti non urbanizzati)

Gli interventi nel territorio rurale devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato, nei secoli, dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle essenze vegetali:

alberi ed arbusti dei GRUPPI "1" e "2" dell'allegato C e nelle loro forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali.

E' consentito l'impianto di un 20 % di essenze del GRUPPO "3" dell'allegato C esclusivamente all'interno delle aree cortilive.

c) **VERDE PRIVATO URBANO** (zone all'interno del territorio urbanizzato consolidato).

Considerando l'ormai totale artificiosità delle situazioni ambientali con condizioni ormai lontane da quelle originarie, gli interventi possono allontanarsi dalle forme tipiche del paesaggio locale

Scelta delle essenze vegetali:

alberi ed arbusti dei GRUPPI "1", "2" e "3" dell'allegato C. Tutti i gruppi devono intendersi

comprensivi delle forme ornamentali

d) IMPIANTI VIETATI

L'impianto delle specie del GRUPPO "4" dell'allegato C è vietato per ragioni di salvaguardia del paesaggio, perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona oppure per problemi di ordine fitopatologico.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Art.17 Presa in carico da parte del comune di aree verdi

Le superfici a verde prese in carico da parte dell'Amministrazione comunale devono essere realizzate secondo i principi del presente regolamento.

Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati del progetto.

Standard da rispettare nella realizzazione da parte di soggetti privati di aree verdi di futura presa in carico da parte del Comune:

fatte salve eventuali prescrizioni giustificate da esigenze tecniche per garantire una maggiore efficacia dell'intervento, devono essere rispettati gli standard e le modalità d'intervento di seguito riportate.

1) Caratteristiche degli alberi:

a) circonferenza del fusto a 1 m da terra = 20/25 cm

b) chioma impalcata a minimo 220 cm da terra

c) assenza, sulla parte epigea (parte fuori terra della pianta), di tagli o presenza di tagli con sezione inferiore a

2 cm completamente e perfettamente richiusi

d) fusto privo di scortecciature o di qualsiasi difetto

e) chioma ben vestita e con freccia centrale integra

f) chioma a fuso perfettamente simmetrica alta minimo 280 cm e con diametro ad 1/3 della sua altezza di 220-250 cm

g) coltivazione in vivaio, da almeno un anno, con sesto d'impianto di almeno 240x300 cm

h) apparato radicale in zolla del diametro di 75-85 cm e della profondità di 60-70 cm, rivestito di rete metallica, senza tagli di radici sopra i 3 cm di sezione e con un numero massimo di 6 tagli/zolla sulle radici con sezione tra 2,5 e 3 cm

i) le piante scelte per la realizzazione delle aree sopra descritte, prima della loro messa a dimora, dovranno essere verificate in vivaio dagli incaricati dal Servizio Ambiente del Comune, i quali provvederanno a valutarne la corrispondenza ai requisiti richiesti, ad eccezione di quelli riguardanti l'apparato radicale. L'assenza negli alberi dei requisiti sopra descritti, comporterà l'obbligo per i soggetti attuatori dell'intervento di individuare un'altra fornitura di idoneo livello qualitativo. All'atto della visita in vivaio, gli incaricati dal Comune piomberanno le piante idonee. Il rispetto dei requisiti per ciò che attiene l'apparato radicale, sarà verificato all'atto della consegna delle piante in cantiere da parte degli incaricati del Comune, ferma restando la possibilità di respingere le piante senza i requisiti richiesti alla parte ipogea, anche se piombate in precedenza.

2) Caratteristiche degli arbusti:

a) gli arbusti dovranno essere forniti in zolla o vaso e solo eccezionalmente a radice nuda,

b) il materiale di riempimento del vaso non potrà essere costituito se non in una quota sotto al 30% in volume di torba bionda e le radici non dovranno essere attorcigliate lungo le pareti del vaso ma risultare ugualmente ricche,

c) la chioma degli arbusti dovrà possedere almeno 3 ramificazioni alla base e non avere portamento "filato",

- d) le piante dovranno risultare perfettamente sane ed integre,
- e) la dimensione minima degli arbusti (fatte salve le bordure) dovrà essere di 60 cm di altezza e di 30 cm di diametro.

3) Impianto di alberi ed arbusti:

a) tutti gli impianti dovranno essere preceduti da uno scasso di almeno 1 mc di terreno (0,5 mc per gli arbusti), avendo cura che il terreno smosso sia lasciato ristrutturarsi adeguatamente prima della collocazione dell'albero. Il riempimento dovrà avvenire con il terreno smosso e, in caso di necessità, con buon terreno agrario.

Gli impianti dovranno essere effettuati nel periodo 15 novembre – 15 marzo, fermo restando che tali date risultano indicative dovendosi prioritariamente rispettare i tempi naturali compresi fra la caduta delle foglie e la schiusura delle gemme.

- b) la quota d'impianto dell'albero deve rispettare il colletto delle piante.
- c) ogni pianta dovrà essere impalata con n.3 pali tutori in pino tornito e impregnato a pressione contro la marcescenza, diametro minimo di 8 cm e lunghezza di almeno 4 m compresa la punta. I pali dovranno essere infissi obliquamente e saldamente nel terreno per almeno 1 m.
- d) gli alberi dovranno essere fissati ai fusti degli alberi con corde cedevoli e con interposizione di spesso strato di juta con funzione antisfregamento.
- e) una volta impiantati, gli alberi dovranno essere fasciati con rotoli di juta di tipo leggero o con arellature.
- f) ad impianto ultimato, ogni pianta dovrà essere pacciamata con materiale lignocellulosico compostato di pezzatura > 7 mm o con corteccia di resinosa grossolana a scelta della ditta offerente. Si specifica che non verrà riconosciuto un valore economico superiore a quest'ultima soluzione. Dovrà essere realizzata una pulizia del materiale non organico affiorante. La pacciamatura dovrà essere realizzata mediante la distribuzione sul suolo di uno strato di almeno 15 cm di materiale attorno ad ogni pianta, per un raggio minimo di 50 cm.

4) Lavorazioni e fertilizzazione del terreno:

- a) asportazione di tutti i cumuli di materiali inerti e rifiuti di vario genere, nonché di materiale di scavo nel quale siano presenti sassi o rottami, con smaltimento o recupero a norma di legge
- b) disboscamento dell'area, salvo diversa disposizione di salvaguardia di parte della vegetazione esistente
- c) stendimento con ruspa degli accumuli di terreno e perfetto livellamento del suolo con realizzazione delle pendenze per favorire un rapido allontanamento delle acque meteoriche in eccesso, con eventuale realizzazione eli caditoie e di una linea fognaria in caso di necessità
- d) distribuzione uniforme in superficie di 10 kg/mq di ammendante compostato misto in polvere conforme al D.Lgs 29/04/2006 n 217 allegato 2) e ammesso in agricoltura biologica
- e) scarificazione ad almeno 90 cm di profondità dell'intera superficie, percorrendo linee diritte distanti tra loro non più di 4 m e incrociate ortogonalmente
- f) fresatura a 20-30 cm di profondità
- g) spietatura ed eliminazione di tutti i materiali affioranti

5) Realizzazione di prato:

- a) lavorazione del terreno per almeno 20 cm di profondità con frese o erpici rotanti (almeno 2 passaggi) per l'incorporazione del fertilizzante organico e l'affinamento delle zolle
- b) pareggiamento a regola d'arte della superficie
- c) semina con 40 g/mq di semente composta da 60% di Festuca arundinacea, 30% Lolium perenne e 10% di Poa sp. od altro miscuglio indicato dal Servizio Ambiente
- d) copia dell'etichetta delle confezioni di semente dovrà essere consegnata ai funzionari del Comune addetti al controllo. La realizzazione del prato deve avvenire con le lavorazioni del terreno eseguite quando questo è in tempera. La semina deve essere eseguita in autunno (indicativamente in ottobre)

oppure in primavera (indicativamente nel mese di marzo) previa verifica ed autorizzazione da parte del Servizio Ambiente Comunale;

6) Attrezzature e arredi:

a) le panche, i tavoli, i cestini portarifiuti ed i giochi devono essere scelti e collocati in maniera da rispondere alle esigenze dell'utenza

b) gli elementi devono essere di elevata qualità, di facile manutenzione ed essere, ove prescritto, opportunamente certificati da organismi ufficialmente riconosciuti

7) Opere pubbliche:

a) impianto irrigui fisso (progetto valutato dal Servizio LLPP e Ambiente)

b) pubblica illuminazione (progetto valutato dal Servizio LLPP e Ambiente)

c) viabilità (progetto valutato dal Servizio LLPP e Ambiente)

8) Ulteriore prescrizione

a) Dovrà sempre essere data comunicazione tempestiva al Servizio Ambiente delle varie fasi di realizzazione dei lavori relative alle aree verdi onde consentire un adeguato controllo degli stessi.

Art.18 Difesa fitosanitaria

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e determinare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

- Processionaria del Pino (D.M. 30/11/2007)

- Cancro colorato del Platano (D.M. 17/04/1998)

- Colpo di fuoco batterico delle Rosacee (D.M. 10/09/19990 N 356)

E' inoltre obbligatoria la lotta all'Ifantria americana (*Hyphantria cunea*). A questo proposito, qualora fosse necessario intervenire con trattamenti, la lotta deve avvenire con metodi di tipo biologico (*Bacillus thuringiensis kurstaki*)

Le violazioni al presente articolo prevedono una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

CAPITOLO II
"Alberi di pregio"

Art.19 Individuazione degli alberi di pregio

Sono individuati come tali gli alberi di cui alla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni e quelli inseriti nel PSC e nella Normativa Tecnica di Attuazione. Queste piante, viste le dimensioni e le rilevanti funzioni naturalistiche, storiche e paesaggistiche che rivestono, sono assoggettate, in base a quanto dettato dal presente Capitolo II, a specifica tutela e non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti ma potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Sindaco, previo accertamento dei tecnici comunali.

Art.20 Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Per facilitare l'accesso a possibili agevolazioni previste dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale presenza di alberi di pregio dovrà essere segnalata:

- dall'Amministrazione pubblica agli uffici provinciali competenti;
- dai privati all'Amministrazione comunale.

Art.21 Interventi sull'esistente

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale. L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'automatico decadimento delle autorizzazioni e conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Il proprietario degli alberi di pregio, sia esso soggetto privato che Ente pubblico, è tenuto senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte del comune, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

Art.22 Sostituzioni a seguito di abbattimenti

Salvo casi particolari e quanto previsto dall'Art.7, nel qual caso il Comune, al momento della autorizzazione, indicherà la specie ed il numero, in caso di abbattimento, per ogni albero di pregio abbattuto dovranno essere poste a dimora, in sostituzione delle preesistenti, almeno una pianta secondo quanto riportato nella tabella sottostante.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi, in base a quanto previsto al primo periodo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare, all'atto dell'autorizzazione, il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

Qualora si verifici che l'impianto di sostituzione per alberi abbattuti senza autorizzazione sia inattuabile per ragioni tecniche, il proprietario dovrà mettere a dimora gli alberi prescritti in area pubblica, sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Ambiente.

Qualora, ove prescritto, non si procedesse all'impianto di sostituzione, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Alberi abbattuti (misure rilevate a 1 mt dalla base)	Nuovi impianti sostitutivi (misure rilevate a 1 mt dalla base)
Diametro fino a 50 cm	N° 1 pianta con diametro minimo di cm 14
Diametro tra 50 e 100 cm	N° 1 pianta con diametro minimo di cm 18
Diametro oltre 100 cm	N° 1 pianta con diametro minimo di cm 22

CAPITOLO III

"Parchi e Giardini di pregio storico, architettonico ambientale"

Art.23 Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico, ambientale

Gli interventi, anche a carattere manutentivo, effettuati in parchi e giardini esistenti che rivestano significato storico, architettonico e/o ambientale, e censiti dal PSC / RUE o da uno specifico strumento debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche qualora tali parchi e giardini siano stati individuati dal vincolo sulle pertinenze di valore ambientale di edifici e complessi edilizi. La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti, e censiti dal PSC RUE o da uno specifico strumento.

Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito ed un progetto che siano in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato dall'articolo 13 del presente Regolamento.

Qualsiasi modifica delle aree verdi cui al presente articolo comma deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, ovvero della competente Soprintendenza.

CAPITOLO IV

"Norme integrative per il territorio rurale e per il verde di pertinenza stradale"

Art.24 Salvaguardia del sistema di vegetazione diffusa

Il sistema della vegetazione diffusa, comprendente le siepi, le macchie arbustive, i boschetti, i viali alberati, i filari, i tutori vivi delle piantate, le alberature di pregio isolate, intendendo per tali gli esemplari appartenenti alle specie presenti nel territorio comunale di cui all'allegato C, e conformemente a quanto disposto dalla Norme di Attuazione del vigente PSC, in riferimento all'intero territorio rurale, è sottoposto alla tutela di cui all'art. 4.

Per tale sistema valgono prescrizioni di vincolo e di tutela previsti dal presente Regolamento. In particolare sono vietati i seguenti interventi:

- l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
- la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
- l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai cm 7 per le specie arboree e cm 4 per le specie arbustive.

In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai cm.120 per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non sia inferiore ai cm.30.

Deroghe a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

Sono ammessi gli interventi di:

- a) - pulizia, contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante, in particolare rovo (*Rubus* sp.), vitalba (*Clematis vitalba*), robinia (*Robinia pseudoacacia*), indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*), ailanto (*Ailanthus altissima*).
- b) - abbattimento e sostituzione delle piante naturalmente deperite e nei casi previsti dall'art. 7, con obbligo di ripiantumazione di specie uguali a quelle preesistenti se in filare, oppure autoctone in tutti gli altri casi, ferme restando le esigenze di garantire la sicurezza stradale.

c) - ordinaria pratica selvicolturale, agronomica e di coltivazione degli impianti di arboricoltura da legno e fruttiferi.

Gli interventi di cui al punto a) e c), fatti salve le disposizioni ed autorizzazioni dettate dalle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale, non necessitano di autorizzazione comunale. Le sostituzioni di cui al punto b) si attuano secondo le modalità indicate dall'art. 7 ricercando, nella scelta della specie, il mantenimento o il ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto tutte le specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale.

Gli alberi e gli arbusti abbattuti in assenza della prescritta autorizzazione, dovranno essere obbligatoriamente sostituiti secondo le modalità di cui all'art. 7 a cura e spese dell'autore dell'intervento che sarà sanzionabile anche secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art.25 Salvaguardia del sistema idrico superficiale e sotterraneo

I maceri storici, in relazione al Censimento eseguito dall'Amministrazione comunale e dall'individuazione come Area di Valore Naturale e Ambientale (AVN) PSC, gli specchi d'acqua, pozzi in muratura e la vegetazione di pertinenza devono essere salvaguardati.

E' vietato il loro tombamento ad esculsione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate agli organi competenti e per opere di rilevanza pubblica.

La chiusura di un macero dovrà essere comunque sempre compensata dalla realizzazione di un progetto di rilevanza ambientale di analogo valore.

E' inoltre obbligatorio mantenere una fascia di rispetto inerbita circostante l'intero macero per una larghezza di almeno 2 m. In questa area è vietato eseguire interventi di aratura, irrorazione con presidi fitosanitari, incendio e diserbo chimico.

E' vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore ai 30 m nonchè l'estirpazione, taglio raso o il danneggiamento della vegetazione naturale esistente lungo gli specchi d'acqua se non autorizzati dai Consorzi di Bonifica o altri Enti competenti in merito a problematiche di rischio idraulico ed operazioni di manutenzione volte a garantire il regolare deflusso delle acque.

Il Servizio Ambiente del comune può autorizzare progetti di qualificazione e riassetto della vegetazione ripariale finalizzati ad un incremento della qualità naturalistica e funzionale ecologica.

E' severamente vietato lo scarico di rifiuti e liquami di qualsiasi genere nei maceri, negli specchi d'acqua e nei pozzi.

Fatto salvo l'obbligo di ripristino dei luoghi, le violazioni al presente articolo sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Gli invasi artificiali, per scopi vari, di nuova realizzazione, allevamento, pesca sportiva, irrigazione debbono essere sottoposti alle norme previste dalla Pianificazione Territoriale Comunale e debbono essere inseriti nel paesaggio agrario in modo più naturale possibile mediante la piantumazione presso le sponde di vegetazione storicamente tipica dei maceri o delle zone umide, pur rimanendo la possibilità di ceduzione in caso di manutenzioni straordinarie.

In particolare:

Il perimetro delle aree con invasi per pesca sportiva dovrà essere delimitato con siepe viva, eventuali recinzioni, se previste dal PSC/RUE, di altro genere dovranno risultare completamente mascherate da arbusti;

Le aree contenenti strutture per la pesca sportiva dovranno possedere zone ombreggiate con alberi per almeno 1/10 della superficie totale;

Presso gli invasi artificiali qualsiasi genere di recinzione dovrà venire mascherata con fila continua di arbusti.

In tutti questi casi le specie autorizzate sono quelle riportate in allegato C, gruppo 1.

Nel caso di attraversamenti stradali, guadi, ponti o a seguito della realizzazione, in un ambito di meno di 10 metri dall'alveo, di linee tecnologiche (acquedotti, linee elettriche, condotte del gas, ecc.) o di interventi di regimazione, risistemazione e difesa idraulica, devono essere realizzati opportuni interventi di ripristino ambientale secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 3939 del 6/09/'94⁴.

Per i suddetti interventi di ripristino deve essere presentato un apposito progetto esecutivo contestualmente alla richiesta di concessione a costruire.

Le nuove tecniche agricole di lavorazione hanno introdotto il drenaggio sotterraneo come intervento della sistemazione fondiaria. Al fine di salvaguardare le micro aree dalla totale eliminazione, per un migliore monitoraggio dei deflussi idrici i drenaggi sotterranei dovranno essere autorizzati dal Servizio Ambiente del comune.

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentata una domanda che contenga una relazione tecnica ad una planimetria dettagliate che descrivano con precisione le opere di drenaggio sotterraneo che si intendono eseguire e gli interventi di riqualificazione ambientale da effettuarsi a compensazione .

In sede di autorizzazione potranno essere prescritti interventi di miglioramento ambientale più significativi di quelli proposti dal richiedente.

In caso di mancata presentazione della domanda di cui sopra, è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

In caso di mancata esecuzione degli interventi di miglioria ambientale indicati nell'atto di autorizzazione è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Art.26 Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte

E' vietato incendiare e/o diserbare chimicamente la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere. Sono escluse da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di Bonifica secondo i loro specifici Regolamenti, e le scoline atte a garantire un'adeguata regimazione delle acque. Qualora tale divieto non venisse rispettato si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Art. 27 Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari. Per una maggiore tutela della flora rara, gli interventi manutentivi andranno effettuati preferibilmente nel periodo estivo ed autunnale e non prima della metà di maggio.

Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua posti fiancheggianti le strade comunali e vicinali, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Per i fossi ed i canali demaniali si rimanda a quanto riportato all'articolo precedente. Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata che col tempo ostruisce il fosso stradale, e comunque la pulizia del fosso, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico risezionamento dello stesso al fine

⁴ "Direttiva concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna"

di garantire il corretto deflusso delle acque. Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 8 del presente Regolamento, al quale si può derogare in caso di eccezionale urgenza, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:

- taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale su segnalazione degli Uffici Comunali competenti;

- contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o camminamenti e al fine di non ostacolare la viabilità o il passaggio.

Le violazioni alle disposizioni ai commi precedenti, qualora non sanzionate da altre leggi (Artt. 31, 32 del Nuovo Codice della strada) sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 e i lavori dovranno essere eseguiti con spese a carico degli inadempienti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si rimanda al Nuovo Codice della Strada e al suo Regolamento Attuativo⁵.

CAPITOLO V

"Regolamentazione d'uso di Parchi e Giardini pubblici"

Art.28 Ambito di applicazione

Il presente Capitolo si applica a tutte le aree adibite a Parco, Giardino o Verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione comunale, con specifico riferimento alle dotazioni di verde pubblico, aree DOT_V, del PSC/RUE.

Art.29 Destinatari

Sono destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico.

Art.30 Attività vietate

Salvo quanto disposto dall'art.29 è vietato:

- a) Ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico nei modi consentiti dal presente capitolo.
- b) Danneggiare o tagliare alberi ed arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati e le aiuole, potare senza autorizzazione le alberature di proprietà pubblica anche in caso di sconfinamento dei rami oltre i limiti di proprietà; utilizzare gli alberi di parchi, viali, giardini come tutori per il fissaggio di fili elettrici, altoparlanti, tubazioni, lampade, striscioni pubblicitari o quant'altro. Danneggiare o imbrattare cartelli, giochi e tutti gli elementi di arredo.
- c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, raccogliere sementi, frutti o parti di pianta, anche se caduti dalle piante..
- d) Abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- e) Permettere ad un animale in proprio affidamento molestare o ferire un altro animale o persone di cacciare,
- f) Inquinare terreni, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- g) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- h) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare viali e aree a verde al di fuori di eventuali zone appositamente attrezzate e segnalate; in assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
- i) Il transito e la sosta di veicoli a motore sulle superfici permeabili, intendendo come permeabile una superficie di tappeto erboso o terreno vegetale dotato o meno di scheletro.

⁵ D.Lgs 10/09/1993, n°360 e succ. modificazioni ed integrazioni

l) Danneggiare il cotico erboso, le aree a prato ed i sentieri utilizzando biciclette o andando a cavallo al di fuori di eventuali, appositi, percorsi o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso. Deve essere rispettato da parte degli utenti il limite massimo di età imposto con targhetta di omologazione impressa sul gioco stesso. In mancanza della targhetta, l'uso di un gioco situato all'interno dei parchi pubblici è consentito ad utenti aventi età inferiore o uguale ad anni 12. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Art.31 Uso parchi giardini pubblici

L'uso dei parchi e giardini pubblici è limitata alla sola funzione naturalistica e salutista. Su richiesta di singoli Cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi od Associazioni, l'Amministrazione comunale, nel rispetto di ogni altra disposizione regolamentare e/o pianificatoria, può autorizzare eccezionalmente altre attività in via temporanea che dovranno essere accompagnate da relazione e progetti dettagliati. Rappresenterà comunque condizione necessaria alla concessione dell'autorizzazione il possesso di copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone e cose. Fatte salve le sanzioni previste negli articoli precedenti, le attività di cui al comma 1, esercitate senza l'autorizzazione comportano una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Art.32 Competenze per il rilascio delle autorizzazioni

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato agli Uffici competenti, i quali dovranno richiedere un parere preventivo al Servizio Ambiente.

CAPITOLO VI

"Sanzioni, norme finanziarie e regolamenti in contrasto"

Art.33 Sanzioni e procedimento sanzionatorio

Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, specificamente determinata con provvedimento dell'Autorità amministrativa, in conformità alla disciplina generale di cui all'art.106 e s.m. del R.D. 03.03.1934, n°383 e alla legge 24.11.1981, n°689 e successive modifiche ed integrazioni.

All'accertamento ed alla contestazione dei fatti costituenti violazione delle presenti norme provvede il Corpo di Polizia Municipale.

I proventi delle sanzioni saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale. L'eventuale aggiornamento, in base ai dati Istat, dell'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto di Giunta Comunale.

Art.34 Organi delegati

Alla redazione del verbale costituente la constatazione della violazione alle norme del presente regolamento provvede il Servizio di Polizia Municipale.

Le suddette violazioni possono essere accertate e segnalate al Servizio di Polizia Municipale, anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie, in quanto in possesso di apposito decreto prefettizio o da altre Associazioni di volontariato in rapporto di convenzione con l'Amministrazione Comunale e da personale tecnicamente qualificato scelto fra i dipendenti comunali appositamente delegati dal Sindaco.

Art.35 Procedimento di riduzione in pristino

L'onere per la riduzione in pristino delle alberature manomesse è a carico dell'autore della manomissione, al quale verrà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.

Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata dal Servizio Ambiente secondo la procedura di seguito enunciata.

I lavori di ripristino saranno effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, nel caso di danneggiamenti lievi alle alberature ed alla vegetazione e da ditte specializzate, che l'Amministrazione si riserva di individuare di volta in volta, nel caso di danni consistenti.

Nel caso in cui i lavori di ripristino vengano effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, l'importo degli stessi sarà valutato dall'Ufficio Ambiente.

Qualora, invece, i lavori di ripristino vengano compiuti da ditte individuate dall'Amministrazione l'importo sarà computato applicando gli stessi prezzi, comprensivi di I.V.A., contenuti nei contratti stipulati.

Art. 36 Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Art.37 Norme regolamentari in contrasto

Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

ALLEGATO A: MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI ABBATTIMENTI, POTATURE E PARERI SU PIANTE

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in
_____ via _____ n. _____ C.F.
_____ in qualità di proprietario di :

☞ Fabbricato sito in Sant'Agata Bolognese, via _____ n.

☞ Area sita Sant'Agata Bolognese, loc. _____ identificata al Fg. _____ mapp.

CHIEDE

ai sensi del vigente Regolamento del Verde che di provvedere all'**ABBATTIMENTO** di n. _____ pianta /e delle
seguenti specie :

per i seguenti motivi :

Si precisa che l'abbattimento sarà effettuato non prima di 30 giorni dalla presentazione all'Ufficio Protocollo della
presente comunicazione.

Si allega documentazione fotografica della/e pianta/e da abbattere.

Sant'Agata Bolognese, li _____

FIRMA _____

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ via _____ n. _____ C.F. _____ in qualità di proprietario di :

☞ Fabbricato sito in Sant'Agata Bolognese, via _____ n. _____

☞ Area sita Sant'Agata Bolognese, loc. _____ identificata al Fg. _____ mapp. _____

CHIEDE

ai sensi del vigente Regolamento del Verde di provvedere alla **POTATURA** di n. _____ pianta /e delle seguenti specie :

per i seguenti motivi :

Si precisa che la potatura sarà effettuato non prima di 30 giorni dalla presentazione all'Ufficio Protocollo della presente comunicazione.

Si allega documentazione fotografica della/e pianta/e da potare.

Sant'Agata Bolognese, li _____

FIRMA _____

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in
_____ via _____ n. _____ C.F.
_____ in qualità di proprietario di :

☞ Fabbricato sito in Sant'Agata Bolognese, via _____ n.

☞ Area sita Sant'Agata Bolognese, loc. _____ identificata al Fg. _____ mapp.

CHIEDE

PARERE TECNICO sullo stato delle pianta /e delle seguenti specie :

per i seguenti motivi :

Si allega documentazione fotografica della/e pianta/e.

Sant'Agata Bolognese, li _____

FIRMA _____

ALLEGATO B: SUDDIVISIONE DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE PER CLASSI DI ALTEZZA

Alberi di prima grandezza: altezza superiore 18 metri	Alberi di seconda grandezza altezza tra 12 e 18 metri	Alberi di terza grandezza altezza inferiore a 12 metri
<i>Abies alba</i> Abete bianco	<i>Acer campestre</i> Acer campestre	<i>Cercis siliquastrum</i> Albero di Giuda
<i>Acer platanoides</i> Acer riccio	<i>Aesculus x carnea</i> Ippocastano rosa	<i>Ficus carica</i> Fico comune
<i>Acer pseudoplatanus</i> Acer di monte	<i>Albizzia julibrissin</i> Albizzia	<i>Fraxinus ornus</i> Orniello
<i>Acer saccharinum</i> Acer saccharino	<i>Betula pendula</i> Betulla	<i>Malus sylvestris</i> Melo selvatico
<i>Aesculus hippocastanum</i> Ippocastano	<i>Carpinus betulus</i> Carpino bianco	<i>Mespilus germanica</i> Nespolo
<i>Alnus glutinosa</i> Ontano nero	<i>Catalpa bignonioides</i> Catalpa	<i>Prunus cerasifera</i> Mirabolano
<i>Calocedrus decurrens</i> Libocedro	<i>Cupressocyparis x leylandii</i> Cipresso di Leyland	<i>Prunus cerasus</i> Amarena
<i>Cedrus spp.</i> Cedro (diverse specie)	<i>Morus alba</i> Gelso bianco	<i>Prunus mahaleb</i> Ciliegio canino
<i>Cupressus sempervirens</i> Cipresso	<i>Ostrya carpinifolia</i> Carpino nero	<i>Punica granatum</i> Melograno
<i>Celtis australis</i> Bagolaro o spaccasassi	<i>Paulownia tomentosa</i> Paulonia	<i>Pyrus pyraster</i> Pero selvatico
<i>Fraxinus angustifolia</i> Frassino meridionale	<i>Prunus avium</i> Ciliegio	<i>Salix triandra</i> Salice da ceste
<i>Fraxinus excelsior</i> Frassino maggiore	<i>Salix fragilis</i> Salice fragile	<i>Salix viminalis</i> Salice da vimini
<i>Ginkgo biloba</i> Ginkgo	<i>Sorbus domestica</i> Sorbo domestico	<i>Tamarix gallica</i> Tamerice
<i>Juglans regia</i> Noce comune	<i>Taxus baccata</i> Tasso	
<i>Liquidambar styraciflua</i> Liquidambar	<i>Thuja spp.</i> Tuia	
<i>Liriodendron tulipifera</i> Albero dei tulipani	<i>Ulmus laevis</i> Olmo bianco	
<i>Magnolia grandiflora</i> Magnolia		
<i>Platanus x acerifolia</i> Platano		
<i>Picea abies</i> Abete rosso		
<i>Pinus nigra</i> Pino nero – Pino austriaco		
<i>Populus alba</i> Pioppo bianco		
<i>Populus nigra</i> Pioppo nero		
<i>Populus nigra italica</i> Pioppo cipressino		
<i>Populus tremula</i> Pioppo tremolo		
<i>Quercus robur</i> Farnia		
<i>Quercus spp.</i> Querce (altre specie)		
<i>Salix alba</i> Salice bianco		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 26/11/2009

<i>Sophora japonica</i> Sofora		
<i>Taxodium distichum</i> Cipresso calvo		
<i>Tilia spp.</i> Tiglio		
<i>Ulmus minor</i> Olmo campestre		

ALLEGATO C: LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI O SOSTITUZIONI

GRUPPO "1": PIANTE AUTOCTONE CONSIGLIATE

ALBERI

<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Frassino meridionale
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Pyrus pyraister</i>	Pero selvatico
<i>Quercus robur</i>	Farnia
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Salix fragilis</i>	Salice fragile
<i>Salix triandra</i>	Salice da ceste
<i>Tilia plathyphyllos</i>	Tiglio
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre

ARBUSTI

<i>Clematis viticella</i>	Viticella
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinella
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Crataegus monogyna*</i>	Biancospino comune*
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Hedera helix</i>	Edera
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i>	Caprifoglio
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spino cervino
<i>Rosa canina</i>	Rosa canina
<i>Rubus spp.</i>	Rovo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rovo comune
<i>Salix cinerea</i>	Salice grigio
<i>Salix eleagnos</i>	Salice da ripa
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di maggio

* In Emilia – Romagna, la messa a dimora di piante del genere *Crataegus* è proibita per motivi fitosanitari fino a tutto il 2010. Prima di eventuali nuovi impianti, informarsi sulle normative regionali aggiornate.

GRUPPO "2": PIANTE NATURALIZZATE O DI INTERESSE STORICO

ALBERI

<i>Celtis australis</i>	Bagolaro, spaccasassi
<i>Ficus carica</i>	Fico
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Morus alba</i>	Gelso
<i>Morus nigra</i>	Moro
<i>Platanus orientalis</i>	Platano orientale
<i>Populus nigra italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Prunus cerasus</i>	Amarena
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Salix viminalis</i>	Salice da vimini
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Tilia spp.</i>	Tiglio
<i>Vitis vinifera</i>	Vite comune

ARBUSTI

Sono ammesse tutte le specie caducifoglie.

GRUPPO "3": PIANTE ORNAMENTALI

ALBERI

Sono ammessi tutti gli alberi non elencati nei precedenti Gruppi.

Le Conifere vengono ammesse fino ad un massimo del 20 % del numero complessivo degli alberi messi a dimora.

ARBUSTI

Sono ammessi tutti gli arbusti non elencati nei precedenti Gruppi.

I sempreverdi sono ammessi fino ad un massimo del 30 % del numero complessivo degli arbusti messi a dimora.

GRUPPO "4": PIANTE SCONSIGLIATE

ALBERI

<i>Acer negundo</i>	Acero americano
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia

ARBUSTI

<i>Amorpha fruticosa</i>	Falso indaco
--------------------------	--------------

ALTRE

<i>Arundinaria japonica</i>	Bambù giapponese
<i>Bambusa pygmaea</i>	Bambù pigmeo
<i>Phyllostachys spp.</i>	Falso bambù
<i>Pleioblastus linearis</i>	Falso bambù

ALLEGATO D: DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

D.M. 17 aprile 1998 : Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano “*Ceratocystis fimbriata*”.

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

D.M. 10 settembre 1999 n 356 “ Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica.

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

D.M. 28 luglio 2009 “Lotta obbligatoria contro il virus Plum pox virus (PPV), agente della “Vaiolatura delle drupacee” (Sharka)

E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

D.M. 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “ *Traumatocampa pityocampa*”

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.

In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* ssp. *kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.

D.M. 22 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)”

L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

ALLEGATO E: ELENCO PARCHI E GIARDINI DESTINATI A VERDE PUBBLICO

1. Parco Mezza Luna
2. Parco Luna Biricchina
3. Giardino P.zza Riva
4. Giardino P.zza Vittoria
5. Parco Centro Civico Crocetta
6. Parco Azzurro
7. Parco della Felicità
8. Parco Centro Civico Maggi
9. Parco Campo Vecchio
10. Parco Piazzetta Scandellari
11. Parco Via A. Moro